



SNALS BERGAMO Via Matris Domini 8 24121 Bergamo

MAIL: segretario.bg@snals.it – consulenza.bg@snals.it
sito www.snalsbergamo.it

TELEFONI **Consulenza:** 035/245986 035/4130343
fax: 035/214304

**A tutto il personale docente
diplomato magistrale ante 2001/02**

ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato riunito il 27/04/2016 in Adunanza Plenaria ha confermato, in sede cautelare, l'orientamento favorevole ai diplomati magistrale che richiedono l'ingresso nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Il pronunciamento è un enorme sostegno alle rivendicazioni dei diplomati magistrali nel percorso del riconoscimento degli effetti derivanti dal valore abilitante del titolo. Ovviamente bisognerà attendere la decisione nel merito; il parere **definitivo** dell'Adunanza Plenaria si attende entro un mese da oggi.

Non si esclude che il verdetto possa essere diffuso prima del previsto.

Bergamo; 28/04/2016

Il Segretario Provinciale SNALS
Loris Renato Colombo

Allegato: copia del pronunciamento del CdS

Da affiggere all'albo sindacale come da normativa vigente

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 22 di A.P. del 2015, proposto da:.....omissis....., rappresentati e difesi dagli avvocati XXXXXXXX, con domicilio eletto presso l'avvocato XXXXX in Roma, Via XXXX n. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

...omissis;

e con l'intervento di

con l'intervento ad adiuvandum:

..omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati XXXXX , con domicilio eletto presso XXXXX in Roma, Via _____, 172;

YYYYY , nella qualità di legale rappresentante di YYYY, rappresentata e difesa dagli avvocati XXXXXXXX, con domicilio XXXX in Roma, Via -- 47;

.omissis., rappresentata e difesa dagli avvocati XXX, con domicilio eletto presso l'avvocato XXX in Roma, Via--47; ;

omissis , rappresentata e difesa dagli avvocati XXX , con domicilio eletto presso XXX in Roma, Via--2;

+ altri 1080 soggetti, rappresentati e difesi dall'avvocato XXX , con domicilio eletto presso XXX in Roma, viale -- 35;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 3814/2015, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevole per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; vista l'ordinanza cautelare della sesta Sezione 2 dicembre 2015 n. 5352 con cui è stata accolta l'istanza cautelare con effetti temporalmente limitati fino all'odierna pronuncia cautelare di questa Adunanza plenaria;

Vista l'ordinanza 28 dicembre 2015 n.5861 della sesta Sezione, con la quale è stata rimessa a questa Adunanza plenaria la decisione definitiva sull'appello cautelare;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Aiello, Americo, Piraino, De Grandis, Barsanti, Mauceri, Cantelli, Bonetti, Delia, Galleano, De Michele, e Caudullo e gli avvocati dello Stato Pizzi e Amorizzi;

Considerato che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

considerato, pertanto, che va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrenti – con esclusione, quindi, degli interventori - volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado;

considerato che, ai fini del danno da ritardo, appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle GAE rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare (fatto salvo l'esito del giudizio di merito);

considerato, quanto alle spese di lite della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, tenuto conto delle non univoche decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in materia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9102/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai soli fini della ammissione con riserva nelle GAE degli originari ricorrenti.

Spese del presente grado di giudizio cautelare compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016, con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio Santoro, Presidente

Giuseppe Severini, Presidente

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 27/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)